

Informahandicap

www.asl1.to.it/informahandicap
Via San Secondo 29 bis – Pianto terra - Stanza 13
Tel. 011-566.20.39 – Fax 011-566.24.03
email: *informahandicap@aslto1.it*

DIRITTI E AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA DISABILE E I SUOI FAMILIARI

Tipo di agevolazione	Aventi diritto	Riferimenti
<p>Permessi e congedi ai genitori¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bambino fino a tre anni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro; diritto, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito. 2. Diritto a due anni di congedo retribuito e coperto dai contributi figurativi (godibili nell'arco dell'intera vita lavorativa in forma frazionata fino alla singola giornata) • Oltre i tre anni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tre giorni al mese di permesso retribuito frazionabili in mezza giornate o in permessi orari 2. Punto 2 precedente; le frazioni dei due anni sono cumulabili con i tre giorni del punto 1. 	<p>Genitore lavoratore dipendente di bambino con handicap grave (L. 104/92 art. 3 comma 3)</p>	<p>Ministero delle Politiche Sociali (Numero verde: 800.196.196)</p>
<p>Permessi e congedi ai familiari¹:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tre giorni al mese di permesso retribuito frazionabili fino a sei mezza giornate o in permesso orario. 2. Due anni di congedo retribuiti (genitori, figli conviventi o coniuge del disabile.) 3. Due anni di congedo non retribuiti 	<p>Punti 1 e 2: Il familiare deve essere un lavoratore dipendente (pubblico o privato). Il disabile deve trovarsi in situazione di handicap grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3</p> <p>Il figlio convivente ha diritto al congedo di due anni in assenza di altri soggetti idonei</p>	<p>Ministero delle Politiche Sociali (Numero verde: 800.196.196)</p>
<p>Lavoratore disabile:¹ Diritto a due ore di permesso giornaliero o in alternativa a tre giorni al mese retribuiti e coperti dai contributi figurativi.</p>	<p>I disabili lavoratori dipendenti in situazione di handicap grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3</p>	<p>Ministero delle Politiche Sociali (Numero verde: 800.196.196)</p>
<p>Prepensionamento: maggiorazione contributiva pari a 2 mesi ogni anno di servizio, fino a un massimo di 5 anni (pari a 30 anni di lavoro) – 4 mesi se ciechi assoluti</p>	<p>I soggetti sordomuti, gli invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% e le categorie assimilabili (Circ. INPS 29/2002) dipendenti pubblici, privati, o di cooperative -su loro richiesta all'INPS</p>	<p>INPS per i lavoratori del settore privato INPDAP per i lavoratori del settore pubblico</p>

¹ Cfr legge 423/93, art. 2, in calce alla tabella

Tipo di agevolazione	Aventi diritto	Riferimenti
Collocamento obbligatorio (iscrizione alle liste speciali)	Persone con percentuale d'invalidità pari o superiore al 46% che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile	Centro per l'Impiego - Via Bologna, 153 – Torino - Tel. 011/86.14.800/874 – 011/86.14.865
Scelta della sede di lavoro Il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile , la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.	Persona con Handicap grave (L. 104, art. 3 comma 3)	Ministero delle Politiche Sociali (Numero verde: 800.196.196)
Rifiuto al trasferimento Il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede.	Persona con Handicap grave (L. 104, art. 3 comma 3)	Ministero delle Politiche Sociali (Numero verde: 800.196.196)
Esenzione Ticket Esenzione totale dal pagamento del ticket per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, compresi i trattamenti di fisiochinesiterapia e dal pagamento della quota fissa (2 euro) per i farmaci	I minori invalidi con diritto a percepire l'indennità di frequenza; I cittadini invalidi civili o affetti da malattie professionali con percentuale di invalidità pari o superiore al 67%; sordomuti; ciechi assoluti e soggetti con visus in entrambi gli occhi pari o inferiore a 1/20 ; invalidi del lavoro	Centri Unificati di Prenotazione dell'ASL di residenza
Protesi, ortesi, ausili per le menomazioni relative alle patologie (riportate sul verbale di invalidità)	Minorenni: ne hanno diritto anche senza certificato di invalidità; Maggiorenni: invalidità pari o superiore al 34%	Centri Unificati di Prenotazione dell'ASL di residenza
Sussidi tecnici e informatici e mezzi di locomozione e sollevamento: iva al 4%; detrazione IRPEF del 19%	Persone in situazione di handicap (L. 104/92 art. 3) [per avere l'iva agevolata occorre la prescrizione del medico specialista di struttura pubblica]	Agenzia delle Entrate
Detrazione fiscale nella misura del 19% per le spese sostenute per il trasporto in ambulanza	Invalidità civile	Agenzia delle Entrate
Adattamenti alla guida o al trasporto: contributo regionale del 20%	Persone invalide civili con patente speciale <i>oppure</i> il cui trasporto necessita di adattamenti all'auto	ASL di residenza – Ufficio protesi
Acquisto dell'automobile: -iva al 4% -esenzione bollo -esenzione dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di proprietà (I.E.T.) e dall'addizionale provinciale (A.P.I.E.T.) -detrazione IRPEF del 19% per un importo non superiore ai 18.075,99 € nell'arco di 4 anni anche per la manutenzione straordinaria	La persona disabile o il familiare che la ha fiscalmente a carico. <i>Il diritto ad ottenere tali benefici varia in base alle condizioni della persona ed alle eventuali modifiche apportate all'auto sia per la guida che per il trasporto.</i> Per la casistica consultare l'Agenzia delle entrate o l'informahandicap	Bollo auto: Regione Piemonte – Piazza Castello, 71 – Torino – Tel. 011. 432.4771 - 011.432.32.49 – 011.432.25.16. Per l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (sia auto nuova che usata) la richiesta deve essere rivolta al Pubblico Registro Automobilistico territorialmente competente (via Piobesi, 4 – Torino. Tel. 011.6198111). Altre detrazioni: Agenzia delle Entrate
Barriere architettoniche: 1. IVA AL 4% sul lavoro e sul materiale se viene acquistato dalla ditta che esegue i lavori; 2. detrazione IRPEF 19% delle spese relative alla trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella o alla costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni 3. Contributi regionali per eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13/89)	1-2. La persona disabile con certificato di handicap o di invalidità, il familiare che la ha fiscalmente a carico. 3. Colui che sostiene le spese di adeguamento: la persona invalida stessa (hanno priorità i titolari di invalidità al 100% con ind. Di accompagnamento), o chi li ha fiscalmente a carico, o un parente o qualsiasi altra persona sostenga le spese, o il condominio.	Agenzia delle Entrate Ufficio tecnico del proprio Comune di residenza. Regione Piemonte – Direzione dell'Edilizia – 011-432.31.72

Tipo di agevolazione	Aventi diritto	Riferimenti
Figli a carico: Detrazione di 800 euro (900 euro per figli minori di tre anni) maggiorate di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap (L. 104, art. 3)	Genitore di un figlio in situazione di handicap, certificato ai sensi della legge 104/92, art. 3	Agenzia delle Entrate 848.800.444
Assistenza personale: Deduzione degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare Detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro	Vedi nota in calce	Agenzia delle Entrate 848.800.444
Assistenza specifica: prestazioni erogate da personale qualificato (educatore, fisioterapista, assistente di base, medico generico, ecc.), in regime: ambulatoriale, domiciliare o di ricovero. <i>Le prestazioni di assistenza specifica erogate in regime di ricovero devono essere indicate nella fattura e distinte dalle altre prestazioni.</i> Deduzione dall'importo del reddito imponibile delle spese sostenute per l'assistenza specifica.	L'interessato in situazione di handicap oppure il parente che sostenga le spese.	Agenzia delle Entrate 848.800.444
Tessera di trasporto gratuito: Permette di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto urbano e extraurbano della Regione Piemonte (Pullman, Tram, Autobus) e sui treni.	Invalidi pari o sup. al 67% ; Sordomuti; ciechi assoluti; ventesimisti; minori invalidi; ultra65enni invalidi con codice 00 o con inv. pari o sup. al 71%; inv. di guerra dalla 1a alla 4a cartegoria; portatori di handicap (L. 104/92 art. 3)	Prenotare al numero: 011-48.16.302 Dal lun al ven 14-15:30
Spese sanitarie: • detrazione del 19% dall'imposta lorda, per la parte di spesa che eccede 129,11 euro. • deduzione totale dal reddito lordo (Mod. 730 - Rigo E26)	Tutti i contribuenti Persona in situazione di handicap (L. 104/92 art. 3 <i>comma 1</i>)	Agenzia delle Entrate

Per tutte le altre agevolazioni o informazioni si prega di fare riferimento all'Informahandicap

Legge 27 ottobre 1993, n. 423.

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 27 agosto 1993, n. 324, recante [...] norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi."

Pubblicata in G.U. 27 ottobre 1993, n. 423

[omissis]

Articolo 2

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. [omissis]

IPOTESI DI CERTIFICATO MEDICO SPECIALISTICO:

“Si dichiara che il/la sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, per le patologie di cui è affetto e in base alla documentazione medica in suo possesso, si trova in una situazione di handicap con connotazione di gravità (L. 104/92, art. 3, comma 3).

Si rilascia la presente dichiarazione ai sensi della L. 423/93 artt. 2-3 per tutti gli usi consentiti dalla legge.”

DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Sono considerate tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

La documentazione Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Altre precisazioni L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro.

Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Cumulabilità Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica la **possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.**

Fonte: Agenzia delle entrate, *Guida alle agevolazioni fiscali per disabili*, 2008